

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **Settembre** alle ore undici e minuti venti

In Tolentino, nella sede dell'infrascritta società in Via Roma n. 36. Innanzi a me Prof. **ENRICO DAMIANI**, Notaio in Civitanova Marche, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino.

Si è costituito il Dottor

- **Gobbi Stefano**, nato a Tolentino (MC) il 9 ottobre 1961, domiciliato per la carica di cui in appresso in Tolentino (MC), via Roma n. 36, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni denominata

"AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA"

con sede in Tolentino (MC), Via Roma n. 36, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata 01210690432, iscritta al n. 15262 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Macerata, capitale sociale Euro 27.613.000,00 interamente versato.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara che in questo luogo e in questa ora si è riunita in unica convocazione l'Assemblea straordinaria della predetta società, onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche statutarie ai sensi del Dlgs 175/2016 così come modificato dal Dlgs 100/2017;
2. Varie ed eventuali.

Il Dottor Gobbi Stefano assume a norma di Legge e di Statuto la Presidenza dell'assemblea, richiedendomi di redigere in forma pubblica il verbale di essa.

Il Presidente mi dichiara quanto segue:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante comunicazione del 18 settembre 2017 Prot. N° 13-14/4364/PRES;
- che sono presenti in proprio o per eventuale regolare delega che resterà acquisita agli atti societari i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come risultanti dal foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A", **omessane la lettura per espressa rinuncia del comparente e con il mio consenso;**
- che i presenti si dichiarano edotti dell'ordine del giorno e pronti a deliberare;

DICHIARA

che l'assemblea è validamente riunita in unica convocazione ed atta a deliberare sul soprascritto ordine del giorno. Prende la parola il Presidente il quale dichiara che l'intervenuta novella legislativa di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante

"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 210 dell'8 settembre 2016, in vigore dal 23 settembre 2016, e le mutate esigenze societarie, rendono opportuno apportare delle variazioni al vigente statuto sociale ed in particolare agli artt. 1.2, 1.3, 1.4 (aggiunto), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.16, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 (sono aggiunti gli articoli da 9.10 a 9.17), 10.3 e 11.6. Terminato il suo intervento il Presidente dà la parola agli intervenuti.

Dopo breve discussione, udite le dichiarazioni del Presidente del Collegio Sindacale, anche alla luce dell'esame della normativa sulle società partecipate (Decreto Madia) come da relazione effettuata dallo stesso Collegio Sindacale da ultimo in data 16 settembre 2017, l'assemblea all'unanimità, con voto espresso oralmente

D E L I B E R A

a) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale contenente modifiche agli articoli 1.2, 1.3, 1.4 (aggiunto), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.16, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 (sono aggiunti gli articoli da 9.10 a 9.17), 10.3, 11.6 ed aggiornato alle attuali esigenze societarie, statuto che **omessane la lettura per espressa rinuncia della parte** e col mio consenso, **si allega al presente atto sotto la lettera "B";**

b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte quelle variazioni, rettifiche, modifiche, precisazioni o soppressioni che venissero richieste, sia pure informalmente, dalle competenti Autorità. Il Presidente proclama i risultati. Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore undici e minuti venticinque. Imposte e spese derivanti dal presente Atto e ad esso consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale **ho dato lettura alla parte** che, da me interpellata, dichiara di riconoscerlo conforme alla propria volontà e di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio essendo le ore undici e minuti ventisei. Consta di due fogli scritti per pagine quattro e sin qui della quinta, dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati.

IN ORIGINALE FIRMATO: GOBBI STEFANO - ENRICO DAMIANI
NOTAIO (SIGILLO).

STATUTO ASSM

Sommario

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO

Articolo 1 - Natura della società e denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 – Durata

Articolo 4 – Oggetto

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA

Articolo 5 – Capitale sociale

Articolo 6 - Azioni e obbligazioni

Articolo 7 – Prelazione

TITOLO III

ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'

Articolo 8 – Assemblea

Articolo 9 - Amministrazione

Articolo 10 - Poteri e rappresentanza

Articolo 11 - Collegio Sindacale

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici

Articolo 15 - Clausola arbitrale

Articolo 16 - Disposizioni finali

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA e OGGETTO

ARTICOLO 1

Articolo 1 - Natura della società e denominazione

1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 267/2000 T.U.E.L. (testo unico Enti Locali) e sue modifiche e/o integrazioni nonché del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, una società per azioni denominata "AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA", in sigla "ASSM SPA" in tutti i documenti che non abbiano rilevanza giuridica e/o fiscale, (indicata come "la società" nel corso del presente testo).

1.2. Possono essere soci soltanto gli Enti pubblici locali in considerazione dello scopo sociale perseguito ovvero della prestazione dei servizi affidati dai soci cosiddetti "*in house*".

1.3) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dei servizi di cui all'art. 4 è prevista attraverso il presente Statuto e dalle regolamentazioni approvate dalle Autorità di settore;

1.4 La Società realizza e gestisce prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto ai sensi dell'art. 16 c.1 D.Lgs. 175/2016. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci. I servizi di interesse economico generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n.138/2011, di cui al precedente comma 1, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 2

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede legale ed amministrativa in Tolentino.

2.2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi, rappresentanze, agenzie e dipendenze ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato, depositando apposita dichiarazione nel registro delle Imprese ex articolo 111/ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

ARTICOLO 3

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata della società è convenuta fino al 31 dicembre 2050; tale durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 4

Articolo 4 – Oggetto

4.1. La Società ha per oggetto:

a) **la realizzazione, la gestione, la manutenzione e l'ampliamento** delle reti, degli impianti e delle dotazioni relativi a:

- ciclo integrato delle acque
- distribuzione e misura di gas
- distribuzione e misura di energia elettrica
- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- produzione gas metano
- trasporto pubblico locale
- aree di sosta anche a pagamento
- sorgenti idriche
- terme ed ambulatori
- comunicazioni elettroniche (fonia e dati)
- impianti sportivi;
- impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva

b) produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

c) trasporto, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e attività connesse quali illuminazione

pubblica e lampade votive;

- d) produzione di gas metano;
- e) trasporto, trattamento, distribuzione, misura e vendita del gas metano e attività connesse, quali la gestione di impianti termici, anche se alimentati con altri combustibili e in generale attività di utilizzo economico di energie da qualunque fonte provenienti;
- f) servizio idrico integrato e altre attività idriche come definito dall'Autorità di settore e consistenti tra le altre in captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili; collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature; depurazione delle acque reflue;
- g) sfruttamento sorgenti idriche;
- h) termalismo e cure sinergiche ivi comprese le attività di carattere sanitario;
- i) formazione continua in medicina per i dipendenti della struttura e del personale medico in genere organizzando convegni, seminari, corsi, eventi formativi e tutto quanto ricomprenda sia l'aggiornamento professionale dei medici (cioè le attività dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le loro conoscenze professionali), sia la formazione permanente (cioè le attività per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari secondo il progresso scientifico e tecnologico);
- j) altri servizi pubblici locali rientranti nella previsione dell'art. 112 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e altre attività rientranti nella competenza degli enti azionisti o affidanti i servizi;

4.2 La Società potrà inoltre compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello

scopo sociale nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

4.3 Ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs 175/2016 la società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Ai sensi dell'art. 16 c. 3-bis D.Lgs 175/2016 la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'art. 15 D.Lgs 175/2016, sanabile come disciplinato dal seguente art. 16 c.5

4.4 Qualora ricorrano i presupposti di legge per l'obbligatorietà della separazione funzionale per i Gestori dei sistemi di distribuzione energia elettrica, ovvero qualora lo stesso Gestore opti per tale separazione, l'Azienda nello svolgimento delle proprie attività promuove le regole di separazione funzionale che hanno la finalità di:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E OBBLIGAZIONE, PRELAZIONE e PARTECIPAZIONE PUBBLICA TOTALITARIA

ARTICOLO 5

Articolo 5 – Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 27.613.000,00 (ventisette milioni seicentotredicimila/00), rappresentato da n. 276.130 (duecentosettantaseimilacentotrenta) azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, come previsto dall'articolo 2348 secondo comma c.c.

5.3. Per il fabbisogno finanziario della Società gli azionisti potranno effettuare a favore della stessa versamenti in conto capitale, così come, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, concedere finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi con obbligo di restituzione.

ARTICOLO 6

Articolo 6 - Azioni e obbligazioni

6.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, accettazione completa delle norme statutarie.

6.3. Le azioni possono essere detenute da:

a) Comune di Tolentino,

b) altri Enti pubblici locali.

6.4. Il capitale sociale deve appartenere al Comune di Tolentino nella misura minima del 51%; le azioni detenute dal Comune di Tolentino costituenti il 51% del capitale sociale devono constare da un unico certificato azionario, con specifica annotazione di vincolo.

6.5. Le azioni detenute dal Comune di Tolentino in eccedenza al 51% del capitale sociale possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili, secondo le regole previste dalla legge e dal presente statuto.

6.6. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

6.7. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci appartenenti alle categorie sopra individuate sub a) e b), il trasferimento non avrà effetto nei confronti della società senza l'assenso

preventivo dell'organo amministrativo, previa autorizzazione da richiedere all'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 comma 5 c.c., che dovrà valutare ed esprimersi motivatamente circa le qualifiche e le competenze dell'eventuale cessionario.

6.8. Tale autorizzazione assembleare dovrà essere deliberata, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale appartenente ad azionisti rientranti nelle categorie sub a) e b).

6.9. In caso di aumento di capitale, gli azionisti avranno l'opzione sulle nuove azioni e la prelazione su quelle non optate, purché ne facciano contestuale richiesta.

6.10. La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

ARTICOLO 7

Articolo 7 – Prelazione

7.1. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, qualora nominato, che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

7.2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, qualora nominato, all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente.

7.3. Nel caso in cui la volontà d'acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo fra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del Collegio arbitrale previsto dall'art. 16 del presente statuto.

7.4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.5. Le azioni per le quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili ai terzi, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate dall'offerta.

7.6. In ogni caso dovrà essere fatta salva la prevalenza della partecipazione del Comune di Tolentino secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

TITOLO III

ORGANI E POTERI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 8

Articolo 8 – Assemblea

8.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nella persona del rappresentante legale dell'Ente Locale (Sindaco) o di un suo delegato, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari adottate dall'Ente Locale stesso.

8.2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il budget/programma annuale per la sua approvazione.

8.3. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

8.4. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

8.5. All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate per legge; inoltre compete all'Assemblea la nomina dell'Amministratore unico o in alternativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente.

8.6. All'Assemblea compete inoltre l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento dei seguenti atti:

- l'approvazione del budget previsionale della società;
- l'acquisizione di partecipazioni in società o enti per importi superiori a euro 52.000,00;
- lo svolgimento di servizi rientranti nell'oggetto sociale per conto di soggetti non soci per importi annui superiori a euro 52.000,00;
- l'assenso alla cessione di azioni come regolamentata dall'art. 6 del presente statuto.

8.7. Gli interventi all'Assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge; non è consentita il voto per corrispondenza; non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

8.8. L'Assemblea è presieduta, di norma, dall'Amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa, dal Vice Presidente.

8.9. L'Assemblea nomina un segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal segretario stesso e dall'Amministratore unico o, se nominato, dal Presidente.

8.10. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto

da un notaio scelto dall'organo amministrativo; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

8.11. Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, le norme di legge, salvo quanto stabilito nei successivi commi di questo articolo.

8.12. Le deliberazioni aventi per oggetto l'autorizzazione all'organo amministrativo, all'assenso alla cessione di azioni o di diritti di opzione da parte dei soci di cui ai punti sub a) e b) del terzo comma dell'art. 6), come prescritto dal precedente art. 6, e la nomina dell'Amministratore unico o, in alternativa, del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 9, dovranno essere assunte, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione per la nomina dell'organo amministrativo, si rendono applicabili le maggioranze previste dalla legge.

8.13. Le deliberazioni aventi per oggetto modificazioni statutarie devono essere assunte in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.

8.14. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e dal presente statuto, e può essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

8.15. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o telefax o e-mail o telegramma, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8.16. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuto l'Amministratore unico o se nominati, la maggioranza degli amministratori in carica, e dei sindaci effettivi, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 9

Articolo 9 - Amministrazione

9.1. I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia secondo norme di legge.

9.2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

9.3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 c. 4 ed alla struttura di cui all'art. 15 D.Lgs 175/2016

9.4. All'Organo amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2383 del Codice Civile

9.5. in caso di Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

9.6. I compensi e i rimborsi spese spettanti all'organo amministrativo per l'esercizio delle sue funzioni sono determinati dall'Assemblea che, ai sensi dell'art. 2389 co. 3 c.c., nel caso sia nominato un consiglio di amministrazione, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

9.7. L'Assemblea nel determinare nomine, compensi e rimborsi dell'organo amministrativo, avrà cura di rispettare quanto disciplinato dalle norme del TUSP ed in particolare dall'art. 11 D.Lgs 175/2016

9.8. nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, le deleghe di gestione dovranno essere attribuite a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

9.9. La previsione della carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

9.10. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

9.11. E' vietato di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

9.12. L'organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i requisiti, le incompatibilità e le inconfiribilità alla copertura della carica sono regolate dalla legge.

9.13. All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

9.14. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato dal Presidente di propria iniziativa; ove necessario, può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; salvo motivi di urgenza, la convocazione è fatta, mediante lettera raccomandata, posta elettronica o altro valido mezzo di comunicazione al domicilio degli amministratori e dei Sindaci almeno tre giorni prima della seduta; in mancanza delle formalità di convocazione, è valido, purché nessuno degli intervenuti si opponga, il Consiglio costituito in forma totalitaria. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice presidente se nominato.

9.15. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi presiede la riunione.

9.16. Nel caso in cui la Società sia parte di un'impresa verticalmente integrata ed obbligata per legge a quanto previsto dalla normativa in materia di separazione funzionale, le decisioni inerenti le seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole del Gestore Indipendente, che in tal senso è vincolante:

- a) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- d) le procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie relative all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente. Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta. Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione del Consiglio, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta al Presidente il proprio parere inerente le suddette materie: tale parere scritto avrà pertanto piena efficacia ai fini delle decisioni.

9.17. Nel caso di obbligatorietà o scelta della separazione funzionale, in deroga all'art. 2380 bis del codice civile, come previsto dall'art. 16 D.Lgs 175/2016, il potere di gestione e la rappresentanza per l'attività relativa all'energia elettrica può spettare ad un Direttore Tecnico nominato direttamente dai soci in sede di assemblea che determinerà gli specifici poteri.

ARTICOLO 10

Articolo 10 - Poteri e rappresentanza

10.1. All'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza legale della società e la firma sociale.

10.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale e la firma sociale competono al Vice Presidente.

10.3 La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale competono inoltre all'amministratore delegato se nominato ai sensi del precedente art. 9, nei limiti del relativo mandato, fatte salve le attribuzioni specificamente riservate dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo stesso.

ARTICOLO 11

Articolo 11 - Collegio Sindacale

11.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; sia i membri effettivi sia quelli supplenti non possono essere azionisti e devono possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

11.2. Il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea.

11.3. Essi restano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

11.4. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dalla legge.

11.5. Ai Sindaci effettivi compete una retribuzione annuale che sarà determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata della loro carica.

11.6. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 12

Articolo 12 - Esercizio sociale, bilancio e utili

12.1. L'esercizio della società inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2. L'organo amministrativo deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

12.3. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo amministrativo all'Assemblea dei soci, per la necessaria approvazione, nonché al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

12.4. L'utile netto dell'esercizio viene destinato in base a quanto previsto dalla legge.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 13

Articolo 13 - Scioglimento della società e diritto di recesso.

13.1. Lo scioglimento anticipato della società e l'eventuale destinazione dei beni agli azionisti sono regolati dalla legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società fissa le modalità della liquidazione, nomina i liquidatori e ne determina poteri e compensi.

13.2. Agli azionisti compete il diritto di recesso esclusivamente nelle fattispecie previste dall'art. 2437 primo comma c.c..

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 14

Articolo 14 - Affidamento di servizi pubblici

14.1. I rapporti fra la società e gli enti locali azionisti sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento di servizi pubblici e altri servizi e attività rientranti nell'oggetto sociale, da strumenti convenzionali denominati contratti di servizio che prevedono anche meccanismi di controllo della gestione del servizio; gli enti locali azionisti si impegnano ad affidare in modo diretto alla società i servizi pubblici dei quali possiedono la titolarità rientranti nell'oggetto della società, nei limiti consentiti dalla attuale e futura legislazione.

14.2. L'affidamento alla società di servizi pubblici da parte di enti locali non azionisti viene effettuato sulla base di quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 15

Articolo 15 - Clausola arbitrale

15.1. Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci e la società o tra i soci stessi, o tra essi e gli eredi o aventi causa di altro socio, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominato), ovvero nei loro confronti, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, questa verrà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Macerata, su istanza della parte più diligente.

15.2. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

15.3. Il Collegio giudicherà ritualmente secondo diritto, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 16

Articolo 16 - Disposizioni finali

16.1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni con totale partecipazione pubblica locale.

16.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente sarà quello di Macerata.